



Bruxelles, 24 novembre 2014
(OR. en)

15841/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0403 (COD)**

**JUSTCIV 302
EJUSTICE 119
CODEC 2317**

NOTA

della: Presidenza

al: Consiglio

n. doc. prec.: 15447/14 JUSTCIV 287 EJUSTICE 110 CODEC 2231

n. prop. Comm.: 16749/13 JUSTCIV 278 EJUSTICE 114 CODEC 2695 + ADD 1 + ADD 2

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
- Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Con lettera del 20 novembre 2013, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità ("vigente regolamento sulle controversie di modesta entità") e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.
2. La proposta si basa sull'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è quindi soggetta alla procedura legislativa ordinaria.

3. Il regolamento proposto mira a modificare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità nonché il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento allo scopo di rafforzare l'efficienza della composizione delle controversie di modesta entità e migliorare l'accesso alla giustizia in siffatti casi, soprattutto per le imprese.
4. A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 *bis* del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito¹ e l'Irlanda² hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del regolamento proposto.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento proposto e non sarà da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione.
6. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sul regolamento proposto il 25 marzo 2014.
7. Da febbraio 2014 il Gruppo per le questioni di diritto civile (Controversie di modesta entità) esamina il regolamento proposto con cadenza periodica.
8. Il Gruppo ha compiuto progressi significativi nelle sue discussioni ed è pervenuto a soluzioni di compromesso sui seguenti aspetti principali del regolamento proposto:
 - mantenere il concetto della definizione di controversia transfrontaliera che figura nell'attuale regolamento sulle controversie di modesta entità;
 - accrescere l'utilizzo della videoconferenza, della teleconferenza e di altri mezzi di comunicazione a distanza per lo svolgimento delle udienze e l'assunzione delle prove;

¹ Cfr. doc. 7992/14 JUSTCIV 73 EJUSTICE 31 CODEC 844.

² Cfr. doc. 6877/14 JUSTCIV 47 EJUSTICE 22 CODEC 548.

- accrescere l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche in generale e istituire un quadro generale che consenta, a determinate condizioni, l'uso della notificazione e/o comunicazione elettronica di taluni atti;
- obbligare gli Stati membri ad offrire, per il pagamento delle spese di giudizio, almeno uno dei mezzi di pagamento a distanza previsti dal regolamento proposto;
- ridurre al minimo la necessità di traduzioni relativamente al certificato di esecuzione della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità; e
- creare un ponte tra il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento consentendo all'attore di avvalersi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità allorché viene presentata opposizione ad un'ingiunzione di pagamento europea.

9. Alla luce dei significativi progressi realizzati nelle discussioni, la presidenza ritiene che si possa pervenire ad un orientamento generale sul progetto di regolamento.³
10. Il 20 novembre 2014 la presidenza ha pertanto sottoposto al Coreper un pacchetto di compromesso, contenente anche una proposta di compromesso sull'ultima questione in sospeso, la soglia per le controversie di modesta entità.
11. Il Coreper ha espresso forte sostegno al progetto di orientamento generale presentato dalla presidenza, inclusa la proposta di compromesso di raddoppiare la soglia per le controversie di modesta entità, aumentandola dagli attuali 2 000 EUR a 4 000 EUR, e ha deciso di sottoporre il pacchetto di compromesso al Consiglio GAI del 4 e 5 dicembre 2014 per l'adozione quale orientamento generale del Consiglio.

³ Germania e Regno Unito hanno formulato una riserva di esame parlamentare.

II. CONCLUSIONE

12. Pertanto si invita il Consiglio a:

- a) approvare quale pacchetto di compromesso il progetto di orientamento generale che figura nell'Addendum 1 della presente nota, e
- b) prendere atto che detto testo costituirà la base per i negoziati con il Parlamento europeo per un accordo in prima lettura.
